

IGINO CAPPELLI E GLI STATI GENERALI

RELAZIONE AL CONVEGNO

«ATTUALITÀ DI IGINO CAPPELLI - DAGLI "AVANZI
DELLA GIUSTIZIA" AGLI STATI GENERALI»

NAPOLI, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, 26 FEBBRAIO 2016

Devo prima di tutto salutare le autorità, i Direttori degli Istituti di pena, gli Operatori penitenziari, le cittadine e cittadini presenti, e ringraziare in particolare la Garante dei detenuti della Campania Prof. Adriana Tocco per questo invito che riannoda, a distanza solo temporale di circa quarant'anni, legami forti tra il pensiero e l'azione di Iginò Cappelli e gli Stati Generali sull'esecuzione penale ancora in corso nel nostro Paese. Anche se non sono solo sentimenti di gratitudine quelli di affetto, di amicizia e di memoria che mi hanno visitato dopo aver incontrato Maria Cappelli ed Ottorino nello studio di Iginò alcuni giorni or sono.

Tanti sono stati, e sono tuttora, i dubbiosi pensieri che mi hanno affollato la mente: che significa e come si risponde al tema che figura nel programma di questo incontro? E cosa può dire un neo pensionato magistrato di sorveglianza, a questo proposito, che interessi a voi?

Viviamo da tempo immersi in una ideologia dominante che assegna alla storia uno spazio vicino allo zero nella formazione dei giovani, nella vita sociale ed in particolare, nella formazione dei giovani magistrati, come del resto ha dimostrato la recentissima polemica contro la scelta della Scuola Superiore della Magistratura di far rendere testimonianza, in quella sede, dei percorsi di revisione da parte di condannati per fatti di lotta armata.

Il che svuota di contenuto e rende come un vacuo rituale i cosiddetti momenti della memoria; appuntamenti ai quali non mi sono mai prestato senza resistenze, sfruttando invece, ogni occasione che mi si offre di parlare.

Ritengo l'esercizio della memoria, nella migliore delle ipotesi, una buona intenzione, nella peggiore, un'ipocrisia, l'omaggio che il vizio rende alla virtù, il rito di un giorno di ricordo per vivere smemorati gli altri trecentosessantaquattro. Questo è il vero problema, ciò che minaccia davvero un futuro senza più conoscenza critica, senza più alcuna possibilità di sfuggire a quel modello di vita a una sola dimensione che ci propone la cultura domi-

nante. E qui da tempo studiosi di sociologia e antropologia hanno individuato l'incrinatura profonda della cultura occidentale. Non sono solo gli americani a dimenticare quello che è successo due settimane fa, come ha detto di recente il presidente Obama. Anche gli italiani stanno correndo in quella direzione da tempo. Questo è l'ostacolo principale, gravissimo, quando ci si domanda come dare un futuro alla memoria.

La memoria è una realtà vivente, non è una pura conoscenza storica. Ma senza coscienza della dimensione storica della nostra vita, senza quella continuità e progettualità del lavoro: come si può dare un futuro alla memoria dopo la tendenziale scomparsa dei portatori e testimoni della memoria stessa, coloro che hanno lottato per mantenerne viva la presenza nelle menti e nei cuori?

Si "passa" ad altre generazioni, e come? Di quale "traditio" può essere attore chi, come me, visse sì quegli anni '70 e '80, e ne ha memoria, ma da giovane magistrato-uditore giudiziario e poi, in prima linea a Milano come giudice di sorveglianza, doveti cercar di capire poi, per lettura e per bocca d'altri, quello che era accaduto davvero negli anni '60 nel mondo della giustizia e delle carceri ed allora accadeva nei cosiddetti anni di piombo, con azioni tragiche e dissennate verso magistrati e sul fronte delle carceri.

Siamo noi i mediatori con chi, intanto e in futuro, la sua conoscenza se la dovrà creare per via di ricerca sulle fonti documentarie e sulla memorialistica depositata in scritture o registrazioni. Ma già qui si vede come il discorso si allarghi all'inestricabile legame tra memoria e storia: che è anche un campo di contrasti.

Il conflitto è quello antico e sempre nuovo tra la storia come conoscenza accertata del passato e memoria come funzione psichica, dunque viva e palpitante, ma nello stesso tempo, finestra mentale aperta all'errore e alla falsificazione. Di questo ne abbiamo avuto pocanzi una conferma da uno dei precedenti interventi che ha descritto la posizione di Cappelli sui manicomi giudiziari come stigmatizzante soltanto di talune aberrazioni istituzionali e non già come abolizionista, come meglio dirò in seguito. Sull'una e sull'altra agiscono potenti influenze esterne.

La memoria individuale si sviluppa all'interno dei quadri sociali, mostrando come esista qualcosa di collettivo aperto all'azione di poteri e forze esterne, che possono cancellare e riconfigurare il patrimonio di ricordi e di immagini. Ed è questo aspetto che va tenuto presente soprattutto da chi, in età matura, crede talvolta di ricordare scene autenticamente vissute che poi

si rivelano frutto di rielaborazioni successive: chi vi parla ne ha fatto esperienza confrontando, qualche anno fa, i racconti di ex carcerati o di(ancora) carcerati per fatti gravi, prima a S. Vittore, poi nelle carceri di Parma e di Ferrara, dopo anni di “turismo carcerario”, in partenza da Poggioreale negli anni ‘70.

Alla memoria, collettiva o individuale, rimane qualcosa di quella natura che Platone nel Filebo immaginò come di una tavoletta cerata su cui il tempo scrive i suoi messaggi.

E c’è anche la memoria involontaria, il deposito profondo scoperto da Proust.

In questo contesto, tra storia, memoria, affetti, passioni ed emozioni credo sia affiorata la scelta di proporre a me di svolgere il presente intervento, non certo per mera omonimia con quel cognome Maisto evocato dagli Avanzi della Giustizia nel capitolo sulla camorra relativo a “Don Alfredo”.

Forse sono l’unico magistrato tra i presenti ad aver vissuto il lungo arco di tempo della storia carceraria e della magistratura di sorveglianza, anche se talvolta i ruoli e funzioni diverse, dalla Riforma penitenziaria del 1975 ad oggi.

Chi si appaga di una superficiale lettura dello scritto più noto di Cappelli, “Gli avanzi della giustizia” - diario del giudice di sorveglianza -, non ha il piacere intellettuale di coglierne l’apparato testistico. È invece dal modo della narrazione di fatti, volutamente particolari, ma sintomatici di fenomeni generali, e dalla scelta accurata degli aggettivi che emergono le tesi, le visioni di Cappelli, come: la “Giustiziaccia” apostrofata dalla vecchia senza dimora davanti al Palazzaccio; la tutela prioritaria della dignità del carcerato nel capitolo su Pinto Alberto + 29 (la rivolta di Poggioreale del ‘68), in epoca di miti e farneticazioni sulla osservazione scientifica della personalità del condannato e di declamata rieducazione ipocrita e pigliatutto; l’avversione alla misura di sicurezza della Casa di lavoro nel paragrafo sulla vicenda disciplinare del giudice di sorveglianza Accattatis che aveva concesso licenze agli internati, dopo aver dato atto nei provvedimenti di aver “letto e disapplicato il regolamento penitenziario” fascista (sottolineava Cappelli la “commozione” espressa a proposito da Giuliano Vassalli, e invece la “tanta commozione” del Consiglio Superiore della Magistratura che rimosse il coraggioso giudice di sorveglianza); lo scandalo dei bambini collocati nel nido di Poggioreale, compresi e qualificati dalla direzione del carcere come “forza presente”; la tesi per la quale il giudice di sorveglianza è

anche un giudice difensore, eretico o eversivo.

Certamente Cappelli era una figura carismatica, complessa, coraggiosa anche quando esprimeva il dovere morale di diffondere nella società civile le criticità e le parzialità dell'amministrazione della giustizia, troppe volte lontana o contro quel popolo nel cui nome deve essere amministrata.

Ancora altri suoi scritti, come la voce manicomio giudiziario della Enciclopedia del diritto e gli articoli per "Quale giustizia", ci rivelano il suo sguardo anticipatore.

Credo si possano enucleare quattro tematiche costanti di riflessione e di critica di Igino che si ritrovano negli Stati Generali, come un filo conduttore.

Innanzitutto, il "contesto condizionante" ("il carcere poteva cambiare solo nel senso delle linee generali di tendenza prevalenti nella società, e dunque in peggio. Né si poteva pretendere che proprio la galera fosse un'isola di legalità e di decenza, se poi le sue vittime - Angioni, Aletta, Antonia Bernardini - sono troppe volte le vittime della giustizia. E se la logica del lager è vincente, non c'è posto per un giudice impotente alla tutela dei diritti umani più elementari").

Cappelli vedeva lontano sostenendo la tesi della necessità di una riflessione sociologica generale, ma anche di sociologia del diritto, come premessa condizionante la reale applicazione delle leggi, di quelle penali in particolare, e l'evoluzione del sistema carcerario. Ma allora la tesi veniva stigmatizzata dal ceto dei giuristi, "i puri", che non riuscivano a cogliere l'irrelevanza della sola vigenza di una legge senza l'apporto vivo del contesto e delle istituzioni.

Cappelli con gli avanzi della giustizia e non solo con gli avanzi di galera, anticipava innanzitutto la questione della pena e del carcere come questione sociale e poi, nella questione giustizia, poneva gli interrogativi su quale giustizia.

È questo finalmente oggi il senso globale, preliminare degli Stati Generali: modificare le culture della penalità, ancora troppo specialistiche da una parte, e populistiche dall'altra; diffondere le strategie diversificate di contrasto della criminalità; aprire la comunicazione tra carcere e città, tra carcere e società civile e forze sociali sane.

Puntuali agganci emergono con prepotenza oggi tra le tesi di Cappelli sul manicomio giudiziario, e più in generale, sulla questione del trattamento penale degli autori di reato infermi di mente ed i lavori dei tavoli 10, 11 (in

tema di salute mentale e misure di sicurezza) degli Stati Generali.

La sintesi più efficace del suo pensiero, articolato invece nella voce “Manicomio giudiziario” della Enciclopedia del diritto del 1975, e riproposta con apprezzamenti da Margara nel fascicolo de Il Ponte del 1995 (ripresa nel recente volume curato da Corleone, “La Giustizia e il senso di umanità”) è: “Il manicomio giudiziario è una istituzione due volte da negare, perché due volte violenta e due volte, inumanamente e irrazionalmente, totale: come carcere e come manicomio. La sua abolizione sarebbe una scelta di civiltà”.

Una posizione quella, coraggiosa rispetto alle culture dominanti, ma ampiamente condivisa dalla minoranza della psichiatria rappresentata da Alberto Manacorda, già autorevole Giudice Onorario nella gloriosa Sezione di Sorveglianza di Napoli, in “Folli e reclusi”.

Vedo poi un terzo legame tra il pensiero di Cappelli ed i lavori del tavolo 2 sui circuiti penitenziari e sicurezza, per quanto all’epoca non fosse in uso questaterminologia.

La narrazione della deprecata e favorevole collocazione carceraria di Cutolo (nel paragrafo: il Professore), per un verso, e quella dei “prigionieri” per reati di terrorismo nelle Sezioni e nei “braccetti” di massima sicurezza (nel capitolo su “Il carcere controriformato”, i paragrafi sul carcere speciale, su l’Asinara e Badu e carros, sui terroristi e riformisti), per altro verso, rendono chiaro il pensiero di Cappelli sulla necessità della cd. “diversificazione” penitenziaria alla condizione di un trattamento rispettoso della dignità della persona e dei diritti inalienabili in una cornice di sicurezza adeguata e non strumentalmente utilizzata per vari fini.

Vedo infine un quarto e puntuale aggancio tra il “cavallo di battaglia” di Cappelli, quasi un cruccio permanente, la giurisdizionalizzazione della pena, ed i lavori dei tavoli 16 (sul trattamento rieducativo e gli ostacoli normativi all’individualizzazione) e 17 (sul reinserimento sociale dei condannati e la presa in carico territoriale).

Ho memoria del primo incontro con Iginò a Castelcapuano quando mi disse “gli altri pensano che noi giudici di sorveglianza siamo il braccio armato di questa giustizia”, e poi la penetrante lezione sulla necessità costituzionale di giurisdizionalizzare l’esecuzione dellepene.

La sua è una visione piena del rapporto tra giudice e pena, quindi, non solo una polemica battuta sulla prevalente considerazione pubblica e forense dei giudici di sorveglianza come figli spuri, illegittimi della giustizia, giudi-

ci di serie B, ma una tesi radicata nella Costituzione.

Questa nostra benedetta e maltrattata Costituzione per Cappelli era la stella polare, radicata nell'etica espressa già in un articolo per la rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura" del 1966, in cui, tra gli altri, evocava Norberto Bobbio e Calamandrei ("l'obbedienza scrupolosa alle leggi è raccomandabile quando i fini sono buoni, sconsigliabile quando sono cattivi") ed il sicuro ancoraggio ai valori cogenti, non ai principi sfuggenti della Carta.

Il discorso di Cappelli è ampio e complesso al punto da comprendere la critica della certezza del diritto in un'epoca di apologia della certezza medesima.

Ricordo ancora quando Iginò mi fece scoprire il monumento alla "Certezza del diritto" di Flavio Lopez de Onate, pubblicato pochi anni prima del mio tirocinio, da Giuffrè, ma anche le critiche alla stessa avanzate nei suoi articoli "Certezza e Giustizia", "Certezza e ordinamento giuridico" 1970 e poi nel 1977, e poi ancora su "Questione Giustizia" nel 1984, a questa teoria allora ipocritamente dominante.

Una robusta struttura costituzionale come la sua avrebbe apprezzato bene come incoerenti conseguenze di quella certezza, tanto i cd. automatismi che formano peraltro oggetto dei lavori del tavolo 17, quanto le cd. ostatività in relazione all'art. 4 *bis* dell'O.P. di cui si occupa il tavolo 16.

E come al solito, Iginò era capace condensare una teoria in una "battuta". Ed infatti quale altro significato potrebbe avere il suo interrogativo apparente: "li (i carcerati) li sbattiamo fuori (dal carcere), come vengono sbattuti dentro?", se non il ripudio di ogni automatismo?

Ha scritto da par suo Gustavo Zagrebelsky, nel 1992, in "Il diritto mite": "La fissità, che è un aspetto della certezza, non è dunque più un elemento portante degli attuali sistemi giuridici e al deficit di certezza che ne deriva non si potrebbe porre rimedio con una più adeguata teoria dell'interpretazione. Semmai - ma è altra questione - si deve pensare di organizzare questa tendenza alla trasformazione, intrinseca nell'ordinamento, in modo da non renderla distruttiva di altri valori, come l'uguaglianza giuridica, la prevedibilità, l'imparzialità, e il carattere non arbitrario dell'azione amministrativa e giudiziaria.

Ma nel lontano 1974 già il Giudice Cappelli, intervenendo allo storico Convegno di Lecce (in previsione della legge di riforma penitenziaria) del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, sosteneva, come poi pub-

blicato nel volume del 1977 “Pene e misure alternative nell’attuale momento storico”: “non è vero che la discrezionalità del giudice sia un pericolo per i sacri principi di legalità e di certezza, come pure è stato detto. Credo invece che la discrezionalità del giudice sia l’unica possibilità di riconciliazione tra diritto e giustizia; la sola speranza, forse l’ultima, oggi che la tensione tra i due poli dialettici, diritto e giustizia, rischia di spezzarsi, se non si è già spezzato”.

Francesco Maisto